

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1205 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano per quanto riguarda il suo periodo di applicazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato in quanto i controlli del servizio di audit della Commissione, l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), avevano rilevato che in Turchia l'attuazione dei controlli ufficiali della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione europea era carente e gli Stati membri avevano riferito di partite non conformi di molluschi bivalvi, originari della Turchia, che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.
- (2) Le autorità competenti turche hanno fornito informazioni sulle misure correttive che sono state avviate per affrontare le carenze individuate nel sistema di controllo dei molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Tuttavia, a causa della gravità delle carenze constatate nel corso dei controlli dell'UAV, prima di poter considerare qualsiasi sospensione delle misure è necessario che l'UAV conduca una verifica a posteriori. Gli Stati membri inoltre hanno riferito di alcuni casi di non conformità microbiologica dei molluschi bivalvi presentati all'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il termine di applicazione del regolamento (UE) n. 743/2013.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 743/2013, la data «4 agosto 2015» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1).

